



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (relatore)
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento di resa dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 7 settembre u.s. prot n. 23892/2018 con la quale il Presidente della Provincia di Sondrio ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Luigi Burti

Premesso che

Il Presidente della Provincia di Sondrio, con la nota sopraindicata ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina limitativa delle assunzioni del personale delle province.

In particolare l'istante dopo aver premesso che: "l'articolo 1, comma 845, della legge n. 205/2017 prevede che «A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento», chiede:

- “se, ai fini della determinazione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti relative ai titoli I, II e III, la spesa di personale può essere ridotta del costo:
 - dei dipendenti che svolgono le funzioni presso i centri per l'impiego;
 - dei dipendenti che svolgono i compiti di polizia provinciale;
 - ovvero del costo del personale soprannumerario determinato ai fini della riduzione del 30% delle spese del personale provinciale in servizio alla data dell'8 aprile 2014 come previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le cui modalità sono state definite con la circolare del

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1/2015 del 29 gennaio 2015;

- se, ai fini della determinazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti relative ai titoli I, II e III, la spesa del personale può essere ridotta del costo derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro.”

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. In relazione allo specifico quesito formulato dal Presidente della Provincia di Sondrio il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione dell'11 febbraio 2009, n. 36).

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso della Provincia, il Presidente quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Il raccordo tra le due

disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma 7, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*. Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione positiva. La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma va ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o, comunque, a temi di carattere generale nella materia contabile. In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 (delibera n. 54/CONTR/2010), hanno definito con chiarezza l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dal legislatore. I principi di diritto affermati nella ricordata pronuncia sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nella deliberazione n. 60/2010/CONTR, nonché in successive pronunce di orientamento generale. In entrambe le occasioni, è stato ribadito come la legge abbia conferito alla Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza limitata alla contabilità pubblica, materia da ricondursi al sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici. Sulla base di quanto esposto, la richiesta di parere appare ammissibile, afferendo all'interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, tesa a conoscere le modalità di calcolo necessari per determinare la quantificazione della spesa che può essere destinata all'assunzione di personale.

Merito

Come è noto, le Province (denominate Enti di area vasta insieme con le Città Metropolitane) sono state interessate da un processo di riforma introdotto dalla legge 7 aprile 2014, n.56 che ha riguardato sia l'elezione degli organi di governo che le relative funzioni, ed in particolare la suddetta legge con l'art 1 comma 85, ha ridefinito le funzioni degli enti di area vasta, limitando le competenze soltanto ad una serie di funzioni così dette fondamentali.

Il processo di riforma, per quanto riguarda la spesa relativa al personale, è stato completato dalla legge 190/2014 che ha stabilito all'art 1 comma 421, i limiti cui la spesa del personale degli Enti di area vasta viene assoggettata e che deve essere contenuta nei limiti del 50 per cento per le province in generale, ovvero del 70 per cento per le province interamente montane e le città metropolitane, rispetto a quella complessivamente sostenuta per lo svolgimento di tutte le competenze assegnate agli enti di area vasta nel corso degli anni precedenti la riforma.

La spesa di cui si tratta, ossia quella relativa al personale che gli enti riformati potevano sostenere, ha per oggetto esclusivamente quella relativa all'esercizio delle funzioni fondamentali; pertanto l'organico dell'Ente, così come ridefinito in seguito alla riduzione delle competenze nella declinazione introdotta dalla legge 56/2014, doveva (e deve) comprendere esclusivamente il personale assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, che rappresentano le uniche funzioni ancora intestate all'ente riformato.

È utile riportare il testo dei commi 421 e 422 della legge 190/2014:

421. "La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

422. "Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente."

In breve, la quantificazione massima del 50 per cento (ovvero del 70 per cento per le province interamente montane e per le città metropolitane) della spesa che gli enti di area vasta sostenevano per il personale viene determinata alla data dell'8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n.56). La spesa complessiva del personale doveva essere quindi ridotta della metà (o del 30 per cento per le province interamente montane o città metropolitane) e in tale perimetro di spesa i nuovi enti di area vasta dovevano riformulare la pianta organica soltanto ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, così come declinate dalla legge 56/2014.

Le altre funzioni intestate alle province prima della riforma continuavano ad essere svolte dalle stesse fino a quando lo Stato o le Regioni, secondo la rispettiva competenza, non avessero provveduto a esercitarle, mentre il personale non compreso nell'organico dell'ente, in quanto non rientrante nel limite di spesa, determinato dalla legge (spesa che doveva riferirsi solo alle funzioni attribuite dalla legge di riforma) veniva posto in posizione soprannumeraria.

I dipendenti posti in soprannumero venivano interessati da un processo di mobilità per essere assegnati, di norma, all'Ente divenuto titolare delle funzioni che la Provincia doveva dismettere. Appare anche utile riportare un passo della circolare esplicativa della funzione pubblica sul punto (1/2015): *COMMA 421 – RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO*

FINALITA' E AMBITO SOGGETTIVO

Il comma ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.

In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta.

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

La previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura rispettivamente pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014). Per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura di riduzione è fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore.

Si precisa, per esigenze di chiarezza, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il valore della spesa della dotazione organica è ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31 gennaio 2015), gli enti di area vasta possono effettuare una riduzione maggiore laddove ritengano che il loro fabbisogno complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 le amministrazioni provinciali e le città metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria della dotazione organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, e la base di computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannùmeri. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, data la complessità dell'operazione e i tempi richiesti per l'adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, coincidere con quello previsto per la definizione dei piani di riassetto organizzativo (1° marzo 2015), come si andrà a dire.

In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che sovraordinano le misure di riorganizzazione, si ritiene che l'articolazione della dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascuna ente di area vasta, piani da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° marzo 2015).

Alla data del 1° marzo 2015, ove l'ente ritenga di operare un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovrà procedere alla rideterminazione del valore finanziario della stessa e quindi del soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni. L'Osservatorio nazionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 adotta le iniziative necessarie di impulso e raccordo prevedendo, in caso di necessità, il

riallineamento delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del riordino.

VALORE FINANZIARIO DEI SOPRANNUMERI RIPARTITO PER FUNZIONI

La quantificazione in termini di valore finanziario dei soprannumerari è ripartita, entro il 31 gennaio 2015, utilizzando, ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali. Ove necessario il termine può coincidere con quello del 1° marzo 2015.

É utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte. [ad esempio: a) personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.] E' opportuno, inoltre, stimare il valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013. La ripartizione del valore finanziario dei soprannumerari consente di quantificare, già in questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare. “

Il disegno previsto dalla legge di riforma per gli Enti di area vasta, però, non si è realizzato in maniera identica nelle diverse regioni per effetto delle differenti leggi regionali di attuazione, ma ha avuto declinazioni particolari soprattutto per quanto riguarda la posizione del personale addetto allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.

In Lombardia, le Province (ovvero gli Enti di area vasta) continuano, a tutt'oggi, a svolgere talune funzioni che la legge 56/2014 non assegna più alle stesse, in virtù di accordi o di convenzioni stipulate con la Regione e rese possibili dalla legislazione regionale (lombarda) che ha confermato agli enti di area vasta (province e città metropolitane) l'attribuzione di talune competenze che non sono comprese nelle funzioni fondamentali. (Funzioni rimaste in capo alle province dalla Regione Lombardia).

Infatti con legge regionale 19/2015 il legislatore lombardo dispone:

art 2. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.

2. Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A.

3. Non si applicano alla provincia di Sondrio le disposizioni di cui al comma 2 relative alle funzioni nell'ambito delle concessioni idriche, di cui all'allegato A.

4. La Regione, nell'esercizio diretto delle funzioni di cui all'allegato A, anche per il tramite delle sedi territoriali regionali e con l'ausilio del personale proveniente dalle province, assicura la continuità e la diffusione sul territorio dei servizi rivolti al cittadino e alle imprese.

5. Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province.”

Da ultimo, la legge regionale Lombarda n.9/2018 all'art 4 ha delegato alle province ed alle città metropolitane talune funzioni relative al mercato del Lavoro

“ Art 4”

1. E' delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999;

2. Le province e la Città metropolitana di Milano possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei centri per l'impiego, nonché stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di collaborazione anche mediante i suddetti enti strumentali, aziende speciali o società per la gestione dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli

delle province e della Città metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015")."

La spesa del suddetto personale e la relativa funzione vengono finanziate dalla Regione, (e quindi i relativi oneri non sono più a carico degli Enti territoriali) ma tuttavia il personale interessato non può essere compreso nell'organico dell'Ente di area vasta in quanto la legge dello Stato non prevede tale facoltà (l'organico deve comprendere solo personale assegnato alle funzioni fondamentali-art 1 comma 421 della legge 190/2014))

Alla luce di quanto appena rappresentato, a giudizio di questa Sezione regionale di controllo, ne consegue che la spesa che viene sostenuta per il suddetto personale (che non è addetto allo svolgimento delle funzioni fondamentali e che alla provincia viene rimborsato totalmente dalla Regione) debba rimanere neutra ai fini del rispetto del limite percentuale (50 o 70) ovvero che il costo dello stesso non debba concorrere a formare il limite del 50 o 70 per cento della spesa determinata alla data di entrata in vigore della legge 56/2014.

Il suddetto limite viene nuovamente confermato dalla legge 205/2017: la spesa per il personale in organico rimane quella fissata nel 2014. Infatti il comma 844 della legge 205 così recita: "844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato **ad un** ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita **al periodo** precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale

intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014”.

Anche il legislatore regionale nel 2018, con l'approvazione della legge n. 9, ha mostrato di aver compreso le possibili implicazioni in ordine al rispetto della spesa del personale ed espressamente al comma 3 dell'art 4 ha sancito che *“Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.*

Tuttavia, quello che espressamente viene previsto con la legge 9/2018 ai fini dell'esclusione di detto personale per assicurare il rispetto del comma 421 appena citato, per ragioni logiche e sistematiche, deve trovare applicazione anche per le fattispecie disciplinate da altre disposizioni normative, con le quali talune funzioni sono state confermate in capo alle province, senza disporre il permanere del relativo personale nell'organico delle stesse, bensì limitandosi a finanziarne il relativo costo.

Per quanto riguarda il quesito relativo alle spese per le diverse categorie di personale da considerare ai fini del computo ossia del rapporto tra entrate e spese, questa sezione della Corte dei Conti ritiene che non debbano essere conteggiate nelle entrate le risorse destinate dagli enti titolari della relativa funzione (non considerata fondamentale dalla legge 56/2014) agli Enti di area vasta, cui è stata delegata e comunque assegnata o confermata la funzione stessa in virtù della legislazione regionale.

Ne consegue ovviamente, che non devono essere computate della spesa per le ragioni appena esposte, tutte quelle che si riferiscono al personale che non svolge prestazioni relative alle funzioni fondamentali e che non è pertanto inserito nell'organico dell'Ente così come rideterminato ai sensi del comma 844 richiamato dall'Istante, ed il cui limite di spesa resta definito ancora dal comma 421 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Infatti, solo in questo modo è possibile un calcolo in termini percentuali che non penalizzi le province delle regioni che continuano a svolgere funzioni non fondamentali con personale il cui costo è a carico della regione ma che non è stato inserito nell'organico della stessa, mentre la spesa corrente della provincia viene appesantita dalla voce relativa al suddetto

personale nonostante non sia addetto all'espletamento di funzioni fondamentali (funzioni appartenenti ad altri Enti).

Nella spesa deve essere escluso tutto il personale soprannumerario indicato nel quesito risultante dal processo di ridefinizione dell'organico, (personale non addetto alle funzioni fondamentali) così come non deve essere computata la relativa entrata rimborsata da altri Enti (la Regione) per il finanziamento della relativa spesa.

In breve, occorre considerare soltanto la spesa del personale assegnato alle funzioni fondamentali al netto delle entrate trasferite dalla Regione per il finanziamento delle restanti funzioni. Anche la lettura letterale e coordinata dei commi 844 e 845 sopra riportati, rafforza l'interpretazione logico sistematica in quanto il turn over è riferito soltanto al personale della dotazione organica approvata con il riassetto organizzativo *"finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. "e pertanto, non può essere considerato che questo personale ai fini del rispetto della percentuale tra entrate e spese previsto dal comma 845.*

Appare evidente che la lettura delle disposizioni in commento nella declinazione appena esposta, si applica nella misura prevista dal comma 845 soltanto per le assunzioni dovute alla cessazione del personale compreso nell'organico dell'ente addetto all'esercizio delle funzioni fondamentali ed ovviamente, nel rispetto non solo della percentuale indicata nella disposizione appena citata, ma anche di altri eventuali limiti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda il secondo quesito ovvero " se, ai fini della determinazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti relative ai titoli I, II e III, la spesa del personale può essere ridotta del costo derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro".

Il personale compreso nell'organico delle province definito per l'esercizio delle funzioni fondamentali, così come rideterminato in attuazione del comma 844 dell'art. 1 della legge n. 205, riguarda soltanto il personale addetto allo svolgimento delle suddette funzioni e potrà essere sostituito solo se viene rispettata la percentuale indicata dal comma 845 tra le entrate e le spese, senza decurtare dalla spesa il costo necessario per finanziare il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Infatti, il turn over è condizionato al rispetto di un dato rapporto percentuale tra entrate e spese secondo il dettato del comma 845 della legge 205/2017, considerando ai fini della

suddetta percentuale, per le ragioni sopra indicate, nella spesa corrente solo il personale addetto alle funzioni fondamentali e non conteggiando, conseguentemente, nelle entrate i trasferimenti di risorse destinato a finanziare il personale non assegnato alle suddette funzioni.

PQM

Nelle considerazioni esposte è il parere

Il Relatore
(Luigi Burti)

Il Presidente
(Rosa Simonetta)

Depositata in Segreteria il
11/10/2018

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Dott.ssa Daniela Parisini)

